



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



Dipartimento di Scienze Politiche,  
Giuridiche e Studi Internazionali



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



Dipartimento di Scienze Politiche,  
Giuridiche e Studi Internazionali

**Corso di laurea in Informatica**  
***DIRITTO, INFORMATICA E SOCIETÀ'***

**Parte seconda, Prof. Andrea Sitzia**



- Regolamento privacy: cos'è e perché?
- Accountability (cambio di mentalità)
- Le novità e la compliance



# Regolamento (UE) 2016/679

## Una sintesi per aziende ed enti



### Rispettare i diritti delle persone



Ogni trattamento deve fondarsi sul rispetto dei principi fissati nel Regolamento (artt. 5 e 6) e garantire agli interessati tutti i diritti previsti (artt. 13-22).

### Individuare il rischio e svolgere una valutazione d'impatto



Ai titolari spetta il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, anche attraverso un apposito processo di valutazione che tenga conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) necessarie per mitigare tali rischi, eventualmente consultando il Garante alla luce di questa valutazione.

### Redigere un registro dei trattamenti



Si tratta di uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere. I contenuti minimi sono indicati all'art. 30 del Regolamento. Deve avere forma scritta, anche elettronica, e va esibito su richiesta al Garante.

### Garantire la sicurezza dei dati



Il titolare e il responsabile del trattamento sono obbligati ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (con l'obiettivo di evitare distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato).

### Nominare un Responsabile della protezione dei dati



La designazione (in vari casi obbligatoria) di un RPD riflette l'approccio responsabilizzante del Regolamento. Fra i suoi compiti rientrano la sensibilizzazione e formazione del personale, la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto, la funzione di punto di contatto per gli interessati e per il Garante per ogni questione attinente l'applicazione del Regolamento.

Scopri di più su: [www.garanteprivacy.it/home/doveri](https://www.garanteprivacy.it/home/doveri)

<https://www.garanteprivacy.it/home/doveri>

Art. 99 RGDP: il nuovo regolamento si applica dal **25 maggio 2018** (ma è in vigore dal 25 maggio 2016)

- ✓ Regolamento 2016/679/UE
- ✓ d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.  
(da ultimo modificato dal **d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in vigore dal 19 settembre 2018**)
- ✓ Convenzione EDU, Carta diritti sociali fondamentali dell'UE, Raccomandazioni Cons. Europa, Convenzioni internazionali

# A cosa serve il Regolamento UE?

Doppia 'anima' della disciplina:

- a) **tutela delle persone** con riguardo al trattamento dei dati
- b) diritto alla **circolazione** dei dati



si tratta di diritti **non assoluti ...**

... nel senso che il diritto alla protezione dei dati (che è **strumentale** alla tutela delle persone) deve sopportare affievolimenti (**rischi consentiti**) e il diritto alla circolazione dei dati deve sopportare alcune **condizioni**, anche onerose  
**cfr. art. 1 ...**

# A cosa serve il Regolamento UE?

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla **protezione delle persone fisiche** con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla **libera circolazione di tali dati**
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione **non** può essere **limitata** né **vietata** per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

**The processing of personal data  
should be designed to serve mankind**



# Nuovo paradigma?



Grande enfasi sul **momento circolatorio** dei dati personali (liceità, trasparenza, obblighi in capo al titolare e al responsabile, tenuta registri delle attività svolte, misure di sicurezza, notifica e comunicazione della violazione dei dati personali, valutazione d'impatto, codici di condotta).

**Big data analytics:** attenzione non tanto sul singolo individuo ma sui comportamenti di interi gruppi di individui, privi di una specifica connotazione sociale ma aggregati sulla base dei fini specifici del trattamento grazie a complessi algoritmi





**Il rispetto della privacy è una condizione necessaria per flussi commerciali stabili, sicuri e competitivi a livello mondiale. **La privacy non è una merce di scambio.****

**Internet e la digitalizzazione dei beni e dei servizi ha trasformato l'economia globale: il trasferimento transfrontaliero di dati, compresi i dati personali, è parte dell'operatività quotidiana delle imprese europee di tutte le dimensioni e in tutti i settori. Poiché gli scambi commerciali utilizzano sempre più i flussi di dati personali, la riservatezza e la sicurezza di tali dati è diventata un fattore essenziale della fiducia dei consumatori**

**(Comunicazione della Commissione COM(2017)7 final – Bruxelles 10 gennaio 2017 – scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato)**

## Approccio 'ex ante'



Considerando 84 Reg. 2016/679 UE: valutazione d'impatto ... esito della valutazione **da prendere in considerazione** nella determinazione delle opportune **misure** da adottare per **dimostrare** che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento

## La valutazione d'impatto

Art. 35, co. 7, lett. a) Reg. 2016/679: la **valutazione (d'impatto)** contiene almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, **l'interesse legittimo perseguito** dal titolare del trattamento

- b) valutazione della necessità e proporzionalità
- c) valutazione dei rischi

## Responsabilizzazione («accountability»)

Il Regolamento tende a **non** definire **adempimenti specifici**, **ma** a definire **principi di conformità**.

Il titolare deve implementare i propri processi per raggiungere tali obiettivi. In assenza di specifici adempimenti viene valutata l'impostazione complessiva dei trattamenti riguardo ai rischi che ne derivano. Il titolare dunque sarà valutato a posteriori, in un'eventuale verifica, sull'adeguatezza dei propri comportamenti. Questo principio è applicato innanzitutto nella gestione della sicurezza e protezione dei dati personali

# Approccio globale al sistema privacy



# L'ambito di applicazione territoriale

**Il Regolamento si applica:**

- 1) ai trattamenti effettuati da titolari stabiliti nell'UE, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nella UE**
- 2) ai trattamenti effettuati da titolari non stabiliti nell'UE se il trattamento ha ad oggetto dati personali di interessati che si trovino nell'Unione e riguarda a) l'offerta di beni e servizi (anche non a pagamento) ai suddetti interessati, b) il monitoraggio di comportamenti che abbiano luogo nel territorio dell'UE**

# L'ambito di applicazione materiale

Il Regolamento si applica solo al trattamento dei dati personali di **persone fisiche**

Il Regolamento si applica a trattamenti interamente o parzialmente **automatizzati** e ai trattamenti **non automatizzati**, se i dati personali sono contenuti in un **archivio** o sono destinati a confluirci

Il Regolamento **non si applica** ai trattamenti di dati personali effettuati:

- ✓ da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico
- ✓ da un'autorità di pubblica sicurezza
- ✓ per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE



# I dati personali nel Regolamento

**Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

**Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

# I dati personali nel Regolamento

**Art. 10 Reg.: trattamento dei 'dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza'.**

**Permangono definizioni ad hoc di:**

- ✓ **dati genetici:** dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione
- ✓ **dati biometrici:** dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine faciale o i dati dattiloscopici

# I dati personali nel Regolamento

**Non esiste più** una specifica definizione di dati personali ‘sensibili’ o di dati personali ‘giudiziari’, ma il concetto è comunque ricavabile

L’art. 9 individua in generale le “**categorie particolari di dati personali**”: si tratta delle informazioni “che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona fisica”

Nuova definizione di “**dati relativi alla salute**”: “dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”

# I dati personali nel Regolamento

## Nuove definizioni:

- ✓ **pseudonimizzazione**: trattamento volto a nascondere l'identità dell'interessato e a impedirne l'identificazione senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. A tal fine le informazioni aggiuntive devono essere conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile
- ✓ **profilazione**: trattamento automatizzato finalizzato alla valutazione di determinati aspetti di una persona fisica come il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti. In linea generale la profilazione è vietata. È ammessa in circostanze specifiche e previo consenso dell'interessato. I trattamenti di profilazione rappresentano uno dei presupposti che rendono obbligatoria la valutazione preventiva di impatto sulla protezione dei dati

- ✓ **Liceità**
- ✓ **Correttezza**
- ✓ **Trasparenza**
- ✓ **Limitazione delle finalità**
- ✓ **Minimizzazione dei dati**
- ✓ **Esattezza**
- ✓ **Limitazione della conservazione**
- ✓ **Integrità e riservatezza**


## **Nota Bene**

**Responsabilizzazione  
del titolare del  
trattamento:  
ha l'obbligo di  
osservare il  
Regolamento e deve  
essere 'in grado di  
comprovarlo'**

**PER RISPETTARE I VARI PASSAGGI IMPOSTI DALLA  
NORMATIVA OCCORRE DOTARSI DI UNA**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA ADATTA**

**A RISPONDERE CON FLESSIBILITA' ALLE RICHIESTE DI OGNI  
INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO SPECIFICO DEI  
DATI CHE LO RIGUARDANO**



# I soggetti della filiera privacy

Le figure soggettive privacy tipiche restano sostanzialmente invariate:

- ✓ **Titolare**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
- ✓ **Responsabile** del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
- ✓ **Terzo**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le *persone autorizzate al trattamento* dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile



## Nuovo art. 2-quaterdecies del Codice privacy

Il titolare o il responsabile del trattamento **possono** prevedere, sotto la propria responsabilità e **nell'ambito del proprio assetto organizzativo**, che **specifici compiti e funzioni** connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, **espressamente designate**, che operano sotto la loro autorità

Il titolare e il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta

**Figura nuova: Responsabile della protezione dei dati/DPO (art. 37 - linee guida WP 243/2016)**

...



# Il DPO: quando?

**Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:**

- ✓ **Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali**
- ✓ **Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedano il **monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala****
- ✓ **Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10**

**In tutti gli altri casi la nomina è facoltativa**

**PERSONAL INFORMATION**

NAME (LAST NAME FIRST)

PRESENT ADDRESS

PERMANENT ADDRESS



Nell'informativa il titolare deve inserire obbligatoriamente **anche**:

- i **dati di contatto** del nuovo DPO ove previsto
- la **base giuridica** del trattamento a corredo dell'illustrazione delle finalità del trattamento
- qualora il trattamento si basi sulla necessità di perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi, la **specificazione di quali siano i legittimi interessi** perseguiti dal titolare o da terzi
- l'**ambito del trasferimento all'estero** o ad un'organizzazione internazionale dei dati personali
- il **periodo di conservazione** dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
- la specifica esistenza del **diritto alla portabilità** dei dati
- l'esistenza del **diritto di revocare il consenso** in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
- il diritto di **proporre reclamo** al Garante privacy

- l'eventuale esistenza di un **processo decisionale automatizzato**, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
- la **fonte** da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico (informazione questa obbligatoria solo ove i dati non siano raccolti presso l'interessato)
- le **categorie** di dati personali oggetto di trattamento (anche qui solo se i dati non siano raccolti presso l'interessato)

Le informazioni da rendere agli interessati possono essere fornite anche in combinazione con **icone standardizzate** per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un **quadro d'insieme del trattamento previsto**

Se presentate elettronicamente, le icone devono essere leggibili da qualsiasi dispositivo

**Declaration** I declare that the information provided is complete and correct.

Signature





**Il Regolamento fonda sul  
'consenso dell'interessato' la  
principale preconditione (salve  
le deroghe) di liceità del  
trattamento  
(cfr. artt. 6 e 7)**

**Consenso:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e **inequivocabile** dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva **inequivocabile**, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

# Il consenso nel Regolamento

L'interessato ha il **diritto di revocare** il proprio consenso (deve essere informato di questo diritto) in qualsiasi momento, con modalità di esecuzione della revoca del consenso facili come la sua prestazione originaria

**La revoca non pregiudica la liceità del trattamento fino a quel momento effettuato**

**Attenzione all'art. 17 (c.d. diritto all'oblio): cancellazione dei dati se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento**

## Il consenso nel Regolamento

L'esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio **non possono** essere condizionati alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali **non necessario** all'esecuzione del contratto o servizio

# Il consenso nel Regolamento

Alla **specifica manifestazione del consenso** è subordinata:

- la liceità del trattamento (altrimenti vietato salvo ricorrano i presupposti alternativi al consenso di cui all'art. 9 Reg.) dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dei dati genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
- la possibilità, altrimenti vietata, di procedere alla **profilazione** dell'interessato
- la possibilità di **trasferire i dati personali verso un paese terzo extra UE** o verso un'organizzazione internazionale

**La sicurezza nel trattamento dei dati è uno dei principi fondamentali del nuovo Regolamento europeo. Si veda l'art. 5 che esprime il principio della integrità e riservatezza**

# La protezione dei dati personali

- ✓ **L'approccio alle misure di sicurezza e protezione dei dati personali è totalmente responsabilizzante nei confronti del titolare del trattamento**
- ✓ **Non esiste un corrispondente delle misure minime di sicurezza come erano definite nel disciplinare tecnico**
- ✓ **L'obbligo non è solo quello di adottare misure di sicurezza ma quello – più esteso e impegnativo – di definire politiche di sicurezza**
- ✓ **Tra gli obblighi di sicurezza vi è anche quello di essere in grado di dimostrare le politiche di sicurezza**



# La gestione della sicurezza nel Regolamento

**Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono:**

- ✓ **La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali**
- ✓ **La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento**
- ✓ **La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico**
- ✓ **Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento**

# Organizzazione e gestione della sicurezza

Creare l'ambiente	Sensibilizzare il top management Sensibilizzare il personale Formare il personale Sensibilizzare e formare il personale ICT
Scegliere le tecnologie	Implementare le misure tecniche
Documentare	Definire le procedure operative
Controllare	Definire gli audit Svolgere gli audit Documentare i risultati degli audit
Agire	Relazionare il top management sugli esiti degli audit Valutare gli audit con il top management Pianificare i miglioramenti
Monitorare	Controllare gli incidenti Documentare gli incidenti

# Le misure di sicurezza

Art. 32 Reg.: tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare e il responsabile devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza **adeguato al rischio**, che comprendano, tra le altre:

- la **pseudonomizzazione** e la **cifratura** dei dati personali
- la capacità di **assicurare** su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- la capacità di **ripristinare** tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
- una procedura per **testare, verificare e valutare** regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

# Le misure di sicurezza

Quanto agli **obblighi di documentazione delle misure di sicurezza** (analoghi al vecchio DPS) il Regolamento prevede, ove possibile, di inserire nel nuovo **registro delle attività di trattamento** svolte una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

Inoltre, nella documentazione della valutazione preventiva di impatto sulla protezione dei dati, il titolare deve descrivere anche le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone


***Privacy by design***: il titolare del trattamento (tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento) deve applicare **misure tecniche e organizzative adeguate** (es. anonimizzazione) volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie per tutelare i diritti degli interessati. Tale adempimento va effettuato sia al momento di determinare i mezzi del trattamento (es. progettazione di device) sia all'atto del trattamento stesso

***Privacy by default***: il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate **per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita (by default) solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento**

Il titolare può ottenere una **certificazione *ad hoc***, prevista dal Regolamento in base ad una specifica procedura, per dimostrare la conformità ai principi di privacy by design e by default (artt. 42-43)

# I diritti dell'interessato







RESPONSIBILITY



**Responsabilità civile:** «chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (art. 82)

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile

## **Sanzioni amministrative pecuniarie**

- ✓ fino a **10,000,000** di Euro per le imprese, fino al **2%** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, nel caso di violazione di determinati obblighi imposti dal Regolamento (es. designazione responsabile del trattamento e DPO)
- ✓ fino a **20,000,000** di euro per le imprese, fino al **4%** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, nel caso di violazione degli obblighi ritenuti più rilevanti (es. violazione principi generali art. 5)

## **Sanzioni penali**

non è materia di competenza dell'UE. È compito degli Stati membri stabilire (e notificare alla Commissione entro il 25 maggio 2018) le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del Regolamento e adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive